



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

**Regolamento per la gestione del canale interno di segnalazione di illeciti (*Whistleblowing*) e per la tutela delle persone segnalanti del Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma.**

**PREMESSA**

La disciplina del *Whistleblowing* del Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma (d'ora in avanti "Conservatorio") risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

In Italia, il *whistleblowing* già da anni è stato introdotto e disciplinato a livello normativo quale misura generale di prevenzione della corruzione. In particolare, l'istituto del *whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" che ha previsto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. *whistleblower*.

In seguito, la disciplina dell'istituto del *whistleblowing* è stata parzialmente modificata con legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" con la quale è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il mutamento più sostanziale è giunto tuttavia con il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 per mezzo del d.lgs. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 che, dopo avere abrogato l'art. 54-bis sopra menzionato, in sua sostituzione raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del *whistleblower*, incentivandolo all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emanato le nuove Linee guida ("Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne") che, pur fornendo principalmente indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni effettuate nell'ambito del canale di segnalazione esterna, gestito dalla stessa ANAC, recano altresì principi di cui le altre pubbliche amministrazioni possono tener conto ai fini della strutturazione dei propri canali di segnalazione interni.

Le Linee guida ANAC n. 1/2025 intervengono a completamento della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 24/2023, fornendo indicazioni operative per l'istituzione e la gestione dei canali interni di segnalazione, con l'obiettivo di garantirne efficacia, sicurezza e uniformità applicativa.

In particolare, viene ribadito l'obbligo per i soggetti pubblici e privati di dotarsi di canali interni idonei ad assicurare, mediante adeguate misure tecniche e organizzative, la piena riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Centrale è, inoltre, la preferenza per strumenti informatizzati che consentano un elevato livello di protezione dei dati e una gestione tracciabile delle comunicazioni.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Sul piano procedurale, le Linee guida disciplinano in maniera dettagliata le fasi di gestione della segnalazione, prevedendo l'obbligo di rilasciare un avviso di ricevimento entro sette giorni e di fornire un riscontro entro tre mesi, in un'ottica di certezza dei tempi e trasparenza del procedimento.

Elemento qualificante del sistema è rappresentato dalla centralità del gestore del canale, cui è attribuita la competenza esclusiva nella ricezione e trattazione delle segnalazioni. A tale soggetto sono richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e adeguata formazione, al fine di garantire un'istruttoria imparziale. Le Linee guida impongono inoltre la predisposizione di misure organizzative idonee a prevenire e gestire situazioni di conflitto di interessi, inclusa la designazione preventiva di un sostituto, così da assicurare la continuità e l'integrità del processo decisionale.

Nel complesso, il documento rafforza l'impostazione del sistema di *whistleblowing* come strumento di prevenzione della corruzione, valorizzando non solo gli aspetti di tutela del segnalante, ma anche la qualità organizzativa delle procedure interne e la responsabilizzazione degli enti nella loro concreta attuazione.

Questa disciplina procedimentale, infine, viene adottata ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 24/23, nella misura in cui dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Istituti AFAM, sono tenute ad attivare i propri canali di segnalazione interni oltre a fornire sui propri siti istituzionali informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

### Art. 1 - Definizioni

- 1) **whistleblowing**: la segnalazione, intesa (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, c) 2 d.lgs. 24/23) come comunicazione scritta od orale di informazioni, relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del TFUE;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 2) persona segnalante (art. 2 comma 1, lett. g, d.lgs. 24/23): la persona fisica (c.d. "*whistleblower*") che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- 3) tutela delle persone segnalanti: la garanzia accordata al *whistleblower* di tutela e/o protezione, contro ogni forma di discriminazione o ritorsione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione presentata, ivi compreso il diritto alla riservatezza;
- 4) facilitatore (art. 2 comma 1, lett. h, d.lgs. 24/23): una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

5) RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo - soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione**

Sono considerati *whistleblowers* e, quindi, possono effettuare la segnalazione con la particolare tutela concessa dalla normativa:

- i dipendenti del Conservatorio anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- altri soggetti, in quanto legati all'amministrazione da relazioni qualificate, quali i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori del Conservatorio, i dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Conservatorio, i lavoratori assunti con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato e per tutte le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli altri soggetti identificati dall'art. 3 del d.lgs. 24/23, ove applicabile al Conservatorio (quali, ad esempio, i dipendenti delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte del Conservatorio, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Conservatorio; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Conservatorio o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Conservatorio).

In ossequio all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 24/23 la tutela delle persone segnalanti si applica anche quando la segnalazione avviene nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del d.lgs. 24/23 in termini di inversione dell'onere probatorio, le misure di protezione di cui all'art. 12 del presente Regolamento si applicano anche:

- a) ai facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

**Art. 3 - Destinatario delle segnalazioni**



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato nella persona del Direttore *pro tempore*, con le modalità che verranno di seguito indicate.

L'RPCT è il soggetto individuato dalla legge per la gestione delle segnalazioni e per il relativo trattamento dei dati personali, ferma restando la titolarità del trattamento in capo al Conservatorio e la possibilità del coinvolgimento di altro personale interno, specificamente formato e competente, nonché individuato, con i rispettivi compiti e responsabilità, con specifico provvedimento scritto ed infine preventivamente e necessariamente autorizzato al trattamento dei dati personali.

L'RPCT, a cui compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. A questi è demandato lo svolgimento di un'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nel rigoroso rispetto della riservatezza.

In caso di conflitto di interessi, assume la gestione della segnalazione il Presidente.

Per le modalità di svolgimento dell'istruttoria e i relativi esiti si rimanda alla procedura formalizzata nei successivi articoli.

#### **Art. 4 - Oggetto della segnalazione**

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, incluse irregolarità e anomalie (o altri indici sintomatici), ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste.

Costituiscono "informazioni sulle violazioni" le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del d.lgs. 24/23, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

#### **Art. 5 - Caratteristiche della segnalazione**

La segnalazione, che deve provenire da uno dei soggetti legittimati ed avente un oggetto nel perimetro oggettivo ai sensi del d.lgs. 24/23, deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire all'RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, l'RPCT valuta altresì che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi; contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

In assenza dei suddetti requisiti, l'RPCT potrà trattarla come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante potendo comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di *whistleblowing*.

La segnalazione anonima sarà gestita al pari di quella ordinaria.

#### **Art. 6 - Esclusioni**



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Non possono essere oggetto di segnalazione o denuncia e, quindi, non comportano l'attivazione delle tutele proprie della disciplina del *whistleblowing* (art. 1, comma 2, del d.lgs. 24/23):

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs 24/23, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs 24/23;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle norme richiamate dall'art. 1 del d.lgs. 24/23, commi 3 e 4.

#### **Art. 7 - Canali di segnalazione**

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, la persona segnalante ha a disposizione i seguenti canali per la comunicazione delle informazioni sulle violazioni:

- a) canale interno, istituito e gestito dal Conservatorio;
- b) canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- c) divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione);
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il canale interno è lo strumento principale e prioritario per effettuare le segnalazioni.

Il ricorso al canale esterno (ANAC) o alla divulgazione pubblica è consentito solo al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla legge, che saranno dettagliate nei successivi articoli.

Resta sempre salvo il diritto di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

#### **Art. 8 - Canale interno di segnalazione**

Le segnalazioni violazioni possono essere effettuate utilizzando il canale di segnalazione interno di seguito specificato:

- tramite l'applicativo reso disponibile all'indirizzo web xxxxxxxxxxxxxxxx (segnalazione in forma scritta);
- previa richiesta da effettuarsi a mezzo dell'applicativo suddetto, tramite incontro con il RPCT, che verrà fissato entro un termine ragionevole (segnalazione in forma orale).

L'accesso alla piattaforma è configurato nel rispetto della *zero-log policy*, volta a inibire la registrazione di metadati o indirizzi IP che potrebbero identificare il segnalante, garantendo la riservatezza anche in caso di accesso da postazioni di lavoro interne al Conservatorio.

La segnalazione interna presentata in forme diverse o a un soggetto diverso da quello deputato a conoscerla ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **Art. 9 - Procedura per la segnalazione interna**

La segnalazione viene ricevuta dal Direttore in qualità di RPCT, che la gestisce garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata.

La gestione potrà altresì essere effettuata da ulteriore personale del Conservatorio, formalmente investito dall'RPCT e specificamente autorizzato al trattamento dei dati personali, che dovrà conformarsi, in termini di obblighi, doveri e diligenza, a quanto previsto per quest'ultimo.

L'accesso alla piattaforma informatica da parte dell'RPCT, del personale di supporto di cui al comma precedente e dell'eventuale gestore sostituito è protetto da un sistema di autenticazione a due fattori. La chiave privata necessaria per la decrittazione dei contenuti è custodita personalmente dall'RPCT, che ne garantisce l'assoluta segretezza e l'integrità.

Qualora la segnalazione implicasse un coinvolgimento diretto dell'RPCT, o quest'ultimo versasse in una situazione di conflitto di interessi (anche potenziale) rispetto alla stessa, nonché in caso di sua assenza prolungata, l'RPCT ha l'obbligo di astenersi (o viene temporaneamente sostituito). In tali casi, l'istruttoria è rimessa al Presidente del Conservatorio che, per lo svolgimento dell'istruttoria, può avvalersi del supporto del medesimo personale di cui al secondo comma.

L'intero processo di astensione e trasferimento deve essere tracciato sulla piattaforma informatica.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

### **1. Invio della segnalazione, nelle due forme previste.**

- Segnalazione in forma scritta: Il segnalante accede alla piattaforma informatica predisposta dal Conservatorio.

La segnalazione viene inoltrata attraverso una procedura guidata strutturata sotto forma di questionario, tramite il quale è anche possibile allegare documenti a supporto dei fatti segnalati.

Una volta inoltrata la segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico univoco di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti e caricare eventualmente nuova documentazione o ulteriori allegati. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (*pc, tablet, smartphone*), anche se connesso alla rete del Conservatorio, garantendo in ogni circostanza la tutela dell'anonimato nel rispetto della *zero-log policy*, volta a inibire la registrazione di metadati o indirizzi IP.

- Segnalazione in forma orale: Avviene mediante incontro diretto e si configura come "digitalizzazione assistita". Al fine di garantire i medesimi standard di sicurezza crittografica, l'RPCT provvederà, in presenza e con il consenso del segnalante, a redigere un verbale sintetico inserendolo direttamente nell'ambiente protetto della piattaforma informatica. Il segnalante ha in ogni caso il diritto di verificare, rettificare e confermare il suo contenuto.

La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima; in tal caso, sarà presa in carico e gestita unicamente se adeguatamente circostanziata.

### **2. Presa in carico.**

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico rilasciando, entro sette giorni, un formale avviso al segnalante attraverso la piattaforma.

Qualora la segnalazione venisse presentata o ricevuta per errore da un soggetto diverso dal RPCT, tale soggetto è tenuto a trasmetterla in originale al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, garantendo l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante e dandone contestuale notizia a quest'ultimo.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

### **3. Esame preliminare di ammissibilità**

L'RPCT effettua una valutazione preliminare della segnalazione.

Egli può, fornendo motivazione adeguata, procedere per l'archiviazione nei seguenti casi:

- quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie tutelate dalla legge;
- quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente;
- in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro di applicazione tracciato dal d.lgs. 24/2023;
- quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

In tutti i casi in cui decide per l'archiviazione, l'RPCT notifica alla persona segnalante, sempre tramite la piattaforma, la decisione assunta e la relativa motivazione.

### **4. Svolgimento dell'Istruttoria**

L'RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei fatti o delle condotte oggetto della segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria può essere avviato un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove lo ritenga utile, l'RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste. In tali casi, al fine di ottemperare all'obbligo di riservatezza, l'RPCT non trasmette mai a tali soggetti la segnalazione integrale, ma solo gli esiti delle verifiche ed, eventualmente, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione stessa. L'identità della persona segnalante non può essere in alcun caso rivelata nel contesto di un eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e vi sia il consenso esplicito della persona segnalante.

### **5. Riscontro ed esito della segnalazione**

Entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'RPCT è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'esito dell'istruttoria, che può condurre ad:

- archiviazione;
- avvio di un'inchiesta interna;
- adozione dei provvedimenti per affrontare la questione sollevata;
- rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

Qualora la complessità degli accertamenti richieda tempi maggiori, l'RPCT fornisce un riscontro a carattere interlocutorio, contenente un aggiornamento sullo stato di avanzamento della pratica.

L'esito finale e definitivo dell'istruttoria dovrà comunque essere comunicato al segnalante non appena le operazioni saranno concluse.

### **Art. 10 - Canale esterno (ANAC)**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna come previsto all'art. 6 del d. lgs n. 24/23; la segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC esclusivamente qualora ricorrano i seguenti casi:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/23;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione stessa potrebbe generare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (articolo 6 d.lgs. 24/23).

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

**Art. 11 - Altri canali: divulgazione pubblica e ricorso all'Autorità giudiziaria**

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 esclusivamente se, al momento della divulgazione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la persona ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente una segnalazione esterna (ANAC), ma non le è stato dato alcun riscontro nei termini previsti in merito alle misure adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere un efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, qualora le prove possano essere occultate o distrutte, oppure vi sia il fondato timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa).

In conformità alla disciplina vigente, resta in ogni caso salva e pienamente tutelata la possibilità per i soggetti legittimati di rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria o contabile per inoltrare una denuncia in ordine alle condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

**Art. 12 - Tutela del segnalante**

La persona segnalante beneficia delle misure di protezione previste dalla legge a condizione che, al momento della segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del presente Regolamento.

I motivi personali che hanno indotto la persona a segnalare sono giuridicamente irrilevanti ai fini della sua protezione.

I soggetti tutelati non possono subire alcuna ritorsione, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare alla persona, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre al divieto di ritorsione, la normativa prevede le seguenti specifiche misure di protezione:

- **Nullità degli atti ritorsivi:** gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Chi viene licenziato a causa della segnalazione ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro;
- **Non punibilità:** non è punibile (né in sede penale, civile, amministrativa o disciplinare) il segnalante che, per svelare l'illecito, riveli informazioni coperte da obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali. Tale tutela opera qualora, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la diffusione di quei dati fosse necessaria per svelare la violazione;
- **Misure di sostegno:** Presso l'ANAC è istituito un elenco di Enti del Terzo Settore (ETS) convenzionati che forniscono alle persone segnalanti informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni e sui diritti;
- **Invalidità di rinunce e transazioni:** Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide.

A ulteriore garanzia, qualora il segnalante subisse un provvedimento sfavorevole e si instaurasse una controversia, si presume per legge che tale provvedimento sia una ritorsione conseguente alla segnalazione. Spetterà al Conservatorio o a colui che ha adottato l'atto dimostrare che le condotte o gli atti sono motivati da ragioni legittime ed estranee alla segnalazione.

Le persone tutelate possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Per prevenire pressioni indirette, tutte le misure di tutela sopra descritte si applicano integralmente anche ai soggetti di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Regolamento.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi di responsabilità accertata, l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari del MUR è tenuto a irrogare alla persona segnalante un'adeguata sanzione disciplinare.

**Art. 13 - Obbligo di riservatezza**



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle specificamente competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, alla persona segnalante viene data preventiva comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei propri dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La tutela della riservatezza va garantita integralmente anche al facilitatore (la persona fisica che assiste il segnalante) e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie. Si dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, sia all'esterno che all'interno degli uffici del Conservatorio.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Art. 14 - Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile evincere l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparabili a segnalazioni ordinarie, e come tali saranno gestite.

Nel caso di segnalazione anonima il Conservatorio è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunicasse ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Qualora la persona segnalante anonima fosse stata successivamente identificata e avesse subito ritorsioni, alla stessa si applicano integralmente le misure di protezione previste dalla normativa.

#### **Art. 15 - Conservazione della documentazione e trattamento dei dati**

Le segnalazioni interne, anche se in forma anonima, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, in ogni caso, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

La conservazione e il trattamento dei dati personali in esse contenuti avvengono nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

e della conservazione, nonché di integrità e sicurezza, previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di garantire la massima tutela dei soggetti coinvolti, il Conservatorio non sottopone i dati personali contenuti nelle segnalazioni ad alcun processo decisionale automatizzato, nemmeno parzialmente, né ad attività di profilazione.

I dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni sono archiviati ed elaborati esclusivamente su *server* ubicati all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Non è previsto alcun trasferimento di tali informazioni verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

#### **Art. 16 - Sistema sanzionatorio e responsabilità**

Le violazioni delle disposizioni in materia di *whistleblowing* costituiscono fonte di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, fermi restando i poteri sanzionatori in capo all'ANAC.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, il Conservatorio ha l'obbligo di applicare adeguate sanzioni disciplinari nei confronti di:

- chiunque commetta ritorsioni, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione;
- chiunque violi l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte;
- i soggetti incaricati che non istituiscano i canali, non adottino procedure conformi o non svolgano l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- la persona segnalante, nel caso in cui ne sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

#### **Art. 17 - Formazione e Informazione**

Il Conservatorio si impegna a promuovere un'adeguata e periodica formazione del personale interno sui diritti e sugli strumenti previsti dalla presente procedura, nonché una formazione specifica e approfondita per i soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni.

#### **Art. 18 - Disposizioni finali, rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, alle vigenti Linee Guida adottate dall'ANAC e alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento e le informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono pubblicati in un'apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Conservatorio.